

Alla c.a. Presidente della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)  
On. Sen. Riccardo Nencini

**oggetto: osservazioni DDL n.2020- settore Coreutico**

In merito al DDL in oggetto si esprime innanzitutto una favorevole considerazione per quanto in esso contenuto rispetto al riordino degli studi in ambito coreutico.

**1) istituzione scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico**

Com'è noto, l'attenzione verso un percorso di studi in ambito coreutico ha preso forma nella scuola pubblica italiana in modo concreto solo undici anni orsono, con l'istituzione dei Licei coreutici.

I docenti che negli anni hanno avuto l'onore e l'onere di prestare servizio presso queste nascenti istituzioni, hanno constatato quanto l'arte della danza rappresenti un'importante novità nel sistema scolastico del nostro Paese e di quanto ancora sia necessario lavorare affinché essa non resti appannaggio di una sola *élite* di fortunati studenti.

L'unico percorso di formazione coreutica nella scuola è finora però quello destinato ai soli studenti liceali (14-19 anni), non prevedendo nessun altro percorso di formazione strutturato per gli alunni di età inferiore.

Ad oggi infatti si contano non più di cinquanta Licei coreutici in tutta Italia.

A differenza dei 'gemelli' Licei musicali, non c'è stata ancora una diffusione capillare degli indirizzi coreutici sul territorio: si auspica che questo possa avvenire quanto prima, anche grazie al sodalizio che potrebbe scaturire con l'istituzione di scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico. Si evidenzia inoltre che a differenza dell'indirizzo musicale, che prevede lezioni di strumento individuale, il liceo coreutico è strutturato interamente su lezioni collettive: per sua natura una classe di danza (anche in contesti altamente professionalizzanti come Accademie o Scuole di Enti lirici) non può essere costituita da un numero troppo elevato di allievi. Pertanto - sia per i licei coreutici già esistenti che per le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico che questo DDL vuole istituire - è necessario preventivare che il numero di studenti possa non raggiungere quello delle classi di altre scuole di pari grado, al fine di tutelare la qualità dell'insegnamento coreutico nello specifico.

E' doveroso premettere che come previsto dal D.P.R. 89/2010 all'art. 7, comma 2, "*l'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico e' subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche*".

Nello specifico per il Liceo coreutico è prevista una prova pratica di ammissione selettiva dinanzi ad una Commissione, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Quadro stipulata fra i Licei e l'Accademia Nazionale di Danza ai sensi dell'art. 13 comma 9 D.P.R. 89/2010 e s.m.i.

Fra i requisiti richiesti da tale Convenzione per la prova di ammissione- allegato A- si legge:

*"[...] Le conoscenze tecniche devono includere gli elementi di base della sbarra e del centro, la costruzione corretta di tutte le piccole e grandi pose e dei relativi passaggi in equilibrio su una sola gamba. Nel salto, nel giro e nel lavoro sulle punte l'allievo deve dare prova di possedere un'impostazione di base e la conoscenza dei passi principali"*.

I prerequisiti d'accesso al Liceo coreutico prevedono pertanto conoscenze e competenze coreutiche già strutturate, che precluderebbero di fatto l'ammissione a studenti che non abbiano già affrontato un percorso di studi coreutici di un certo tipo, nelle scuole private di danza per l'appunto.

L'istituzione di **scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico**, come prospettato dal DDL 2020, andrebbe a colmare questo *vulnus* che di fatto impedisce a studenti che non abbiano potuto affrontare un percorso di studi privato nelle scuole di danza, di accedere alla formazione secondaria di secondo grado.

Questo consentirebbe finalmente di garantire a tutti gli effetti il diritto allo studio e alla formazione coreutica anche a quegli studenti provenienti da famiglie meno abbienti, per le quali l'aspetto economico non permetterebbe una formazione nelle scuole private di danza, in piena realizzazione dell'art. 34 della Costituzione.

Se ciò in Italia è già una realtà di fatto per gli studi musicali da vari decenni, con l'istituzione delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale già ad ordinamento nel 1999, auspichiamo vivamente che possa finalmente realizzarsi e concretizzarsi nella medesima forma per lo studio della danza, a partire da questo DDL ad oggi in esame.

Si ritiene altresì appropriata la scelta presentata nel DDL di un monte ore settimanale non inferiore alle sei ore: lo studio della danza infatti necessita di un costante allenamento da svolgersi sotto la vigile guida del docente di danza in sale da ballo adeguate, non praticabile in forma autonoma.

Si fa presente che nel testo del DDL 2020 è presente il seguente refuso:

Art. 1, comma *d*) *istituzione della scuola superiore di primo grado a indirizzo coreutico.*

La corretta dizione non è scuola 'superiore', bensì scuola **secondaria di primo grado** (come opportunamente nomenclata nel successivo Art. 5).

## **2) istituzione "Tempo pieno delle arti" (scuola primaria);**

Si esprime un parere del tutto favorevole rispetto all'istituzione del "Tempo pieno delle arti" nella scuola primaria, in cui possano confluire attività come la pre-danza. Com'è noto infatti in tutte le Istituzioni coreutiche di rilievo (Accademie, Scuole di Ballo presso enti Lirici, ecc.) sono infatti previsti corsi cosiddetti 'propedeutici', che favoriscono sin dall'infanzia la formazione del danzatore.

La pre-danza nella scuola primaria - così come accade già in altri Paesi europei - rappresenterebbe inoltre un importante punto di partenza nel curriculum verticale dell'insegnamento della danza, con il prosieguo nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo coreutico e poi nel Liceo coreutico.

## **3) personale docente settore coreutico**

Appare adeguata la proposta del DDL rispetto all'individuazione dei requisiti per il personale docente delle discipline in oggetto.

Tutto ciò premesso, si auspica vivamente che rispetto al riordino degli studi in ambito coreutico il DDL 2020 possa diventare Legge senza che nulla di quanto in esso ad oggi contenuto venga alterato per il settore in oggetto.

Cordialmente,

Prof.ssa Barbara Acero (del Coordinamento Nazionale Docenti Licei Coreutici)